

Comune di GANGI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I

CAPO I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto della definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva .	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
Articolo 7 - Oggetto di regolarizzazione di omessi versamenti rateali.....	5
Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata.....	5
Articolo 9 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	6
CAPO III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	7
Articolo 10 - Oggetto del Regolamento.....	7
Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata.....	7
Articolo 12 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	8
Articolo 13 – Effetti della definizione agevolata.....	9
Articolo 15 – Entrata in vigore.....	9

CAPO I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto della definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva

1. Il presente capo adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali in riscossione coattiva, anche tributarie, e la regolarizzazione mediante il versamento della sola imposta o tassa scadute relative a:

- somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento esecutivi e degli avvisi di rettifica e di liquidazione;
- a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, d.lgs 546/1992;
- per le quali non è stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:

- a) accertamenti esecutivi IMU per le annualità dal 2019/2020;
- b) accertamenti esecutivi TARI per l'annualità 2023;
- c) accertamenti esecutivi Canone Idrico per l'annualità 2022;

3. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

4. La definizione non è ammessa per le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo **entro il termine del 31 luglio 2026**

apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

In tale dichiarazione il debitore indica, per ciascun tributo il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, secondo quanto previsto dalla successiva lettera b), al comma 2 del presente articolo;

2. Il Comune entro il termine del 15 settembre 2026 notifica, sempre per tipologia di tributo, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il termine del 30 settembre 2026;

b) in caso di opzione per il pagamento rateale, l'importo da assumere ai fini dell'individuazione del piano di rateizzazione, determinato al netto delle agevolazioni previste dal presente Regolamento, è riferito a ciascun singolo tributo oggetto di definizione agevolata. Il pagamento potrà avvenire secondo i seguenti scaglioni, fermo restando l'importo minimo di euro 50,00 per ciascuna rata. La prima rata deve essere versata entro il 30/09/2026; le rate successive, di pari importo, devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese:

1. fino a euro 1.000,00: 10 rate mensili;
2. da euro 1.000,01 a euro 5.000,00: 18 rate mensili;
3. da euro 5.000,01 a euro 25.000,00: 30 rate mensili;
4. oltre euro 25.000,00: 36 rate mensili.

In caso di adesione, da parte del medesimo contribuente, a più fattispecie di definizione agevolata aventi ad oggetto il medesimo tributo previste nel presente Regolamento, ai fini dell'individuazione dello scaglione di rateizzazione si assume la sommatoria degli importi dovuti con riferimento a tale tributo.

3. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 10 giorni, rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, allegando la quietanza di pagamento dell'unica o della prima rata di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

CAPO II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 7 - Oggetto di regolarizzazione di omessi versamenti rateali

1. Il presente capo a mente del combinato disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e/o alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1, avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 9 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 8 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2026.
2. E' ammesso il versamento rateale a seconda dell'importo definibile, fermo restando l'importo minimo di euro 50,00 per ciascuna rata, ai sensi del presente regolamento con la seguente articolazione:
 1. fino a euro 1.000,00: 10 rate mensili;
 2. da euro 1.000,01 a euro 5.000,00: 18 rate mensili;
 3. da euro 5.000,01 a euro 25.000,00: 30 rate mensili;
 4. oltre euro 25.000,00: 36 rate mensili.

La prima rata deve essere versata entro il 30/09/2026; le rate successive, di pari importo, devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

In caso di adesione, da parte del medesimo contribuente, a più fattispecie di definizione agevolata aventi ad oggetto il medesimo tributo previste nel presente Regolamento, ai fini dell'individuazione dello scaglione di rateizzazione si assume la sommatoria degli importi dovuti con riferimento a tale tributo.

2. Il Comune entro il termine del 15 settembre 2026 notifica, sempre per tipologia di tributo, ai debitori le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate.

3. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

4. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 salvo la disciplina del successivo comma 5 del presente articolo.

5. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

5. Si ricorda che in caso di rateazione degli importi dovuti sulla base di un accertamento con adesione o accordo di mediazione trova applicazione l'art. 15-ter, d.P.R. n. 602/1973, il quale prevede che "il mancato pagamento di una delle rate

diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta". E quindi il dies a quo coincide con il termine di pagamento della rata non pagata.

CAPO III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 10 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente capo adottato a mente del combinato disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla IMU - Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a Canone Idrico.

Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- omesso o insufficiente versamento del Tributo IMU dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- omesso o insufficiente versamento del Tributo TARI annualità 2024;
- omesso o insufficiente versamento Tributo Canone Idrico dovuto per le annualità dal 2023 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione fino al periodo di imposta anno 2024 dei tributi oggetto di definizione come sopra definiti.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 12, comma 2.

Articolo 12 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 11, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 31/07/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento per singolo tributo. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il 15/09/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il termine del 30 settembre 2026;

b) in caso di opzione per il pagamento rateale, l'importo da assumere ai fini dell'individuazione del piano di rateizzazione, determinato al netto delle agevolazioni previste dal presente Regolamento, è riferito a ciascun singolo tributo oggetto di definizione agevolata. Il pagamento potrà avvenire secondo i seguenti scaglioni, fermo restando l'importo minimo di euro 50,00 per ciascuna rata. La prima rata deve essere versata entro il 30/09/2026; le rate successive, di pari importo, devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese:

1. fino a euro 1.000,00: 10 rate mensili;
2. da euro 1.000,01 a euro 5.000,00: 18 rate mensili;
3. da euro 5.000,01 a euro 25.000,00: 30 rate mensili;
4. oltre euro 25.000,00: 36 rate mensili.

In caso di adesione, da parte del medesimo contribuente, a più fattispecie di definizione agevolata aventi ad oggetto il medesimo tributo previste nel presente Regolamento, ai fini dell'individuazione dello scaglione di rateizzazione si assume la sommatoria degli importi dovuti con riferimento a tale tributo.

3. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 13 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione.

Articolo 14- Norme di rinvio

Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.